



CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 791 c.nav.

Divieto di cessioni e sanzioni

Il servizio, per il quale e' stata rilasciata la licenza, non puo' essere ceduto, nemmeno in parte, senza la preventiva autorizzazione del ministro per l'aeronautica.

Versione in vigore dal 18 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 6 gennaio 1981 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice della navigazione
Estremi	Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327
Libro	Primo — Dell'ordinamento amministrativo della navigazione
Titolo	Sesto — Dell'ordinamento dei servizi aerei
Capo	III — Del lavoro aereo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-della-navigazione/art-791-divieto-di-cessioni-e-sanzioni/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it